



## **PROPOSTE DI EMENDAMENTI**

**PDL recante “*Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane*”**

**AC 2126**

## **Art. 1.**

### **(Finalità)**

All'articolo 1, comma 2, dopo le parole: “[...] *l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo, nonché di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano*” aggiungere le seguenti parole: “*assicurando lo stanziamento e l'assegnazione di risorse perequative di riequilibrio territoriale*”

### **Motivazione**

Si ritiene necessario prevedere lo stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive finalizzate al riequilibrio territoriale a favore delle zone montane, assicurando le stesse possibilità esistenti e previste per i cittadini che risiedono negli altri territori, mitigando così le disuguaglianze nell'accesso ai servizi.

## **Art. 1.**

### **(Finalità)**

All'articolo 1, aggiungere infine il seguente comma:

*4. Per le finalità di cui al comma 1 sono valorizzate, in particolare, le zone rurali, le zone interessate da transizione industriale che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali, socioeconomici e demografici, con ridotta densità demografica.*

### **Motivazione**

Nell'ambito del riconoscimento e valorizzazione delle zone montane, si ritiene rilevante considerare anche con particolare attenzione quei territori rurali interessati dalla transizione industriale che scontano gravi svantaggi tipici delle zone montane più interne per gli oneri derivanti dall'adeguamento dei processi produttivi.

## **Art. 2.**

### **(Classificazione dei comuni montani e delega al Governo per il riordino delle agevolazioni in favore dei medesimi)**

All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: “*in base ai parametri altimetrico e della pendenza*” con le seguenti: “*in base ai parametri altimetrico e geomorfologico*”

### **Motivazione**

Si ritiene necessario individuare i Comuni delle zone montane utilizzando non soltanto il criterio altimetrico ma anche quello geomorfologico, in sostituzione di quello della pendenza non adatto alla individuazione dei Comuni delle zone montane, al fine di includere anche i territori situati nel fondovalle, in collina o alle pendici delle montagne che scontano, per condizioni ambientali e di contesto tutti gli svantaggi delle zone montane.

## **Art. 2.**

### **(Classificazione dei comuni montani e delega al Governo per il riordino delle agevolazioni in favore dei medesimi)**

All'articolo 2, comma 2, dopo le parole: "sulla base dell'adeguata ponderazione dei parametri geomorfologici di cui al comma 1 e di parametri socioeconomici," aggiungere le seguenti parole: "nonché di indicatori di calo demografico, di distanza e difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, di distanza e di tempi di percorrenza per raggiungere i centri urbani dotati di maggiori servizi, di densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, di reddito medio pro capite,".

### **Motivazione**

L'emendamento si rende necessario per individuare efficacemente i Comuni destinatari delle misure di sostegno previste dal provvedimento, introducendo parametri che considerino le diverse specificità di tutte le montagne italiane. Ciò è possibile prevedendo tutti i parametri dettagliati nell'emendamento, quali aspetti capaci di rispondere adeguatamente alle condizioni di maggiore svantaggio dei Comuni montani e parzialmente montani presenti sul territorio nazionale, considerando adeguatamente sia le Alpi che gli Appennini.

## **Art. 6.**

### **(Sanità di montagna)**

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente articolo:

#### *"Art. 6-bis*

##### *(Servizi sanitari di montagna)*

*1. Al fine di garantire pari dignità di accesso ai servizi sanitari esistenti negli altri territori, a favore dei cittadini che dimorano in montagna sono assicurati i seguenti servizi:*

- a) la presenza, diurna e notturna, di mezzi di soccorso avanzato, considerate la conformazione orografica, l'assenza di infrastrutture stradali veloci immediatamente fruibili, in rapporto alla distanza dagli ospedali sede di Dipartimento di Emergenza Urgenza e Accettazione-DEA;*
- b) la presenza per ogni Comune dell'infermiere di comunità;*
- c) la possibilità di accesso a un maggior numero di prestazioni specialistiche in loco;*
- d) un servizio di distribuzione e consegna farmaci integrato per i vari Comuni;*
- e) la realizzazione di una rete dedicata fra le varie figure operanti in zona, quali medici di base, infermiere di comunità, specialisti, farmacie, e integrata alla rete della ASL di riferimento;*
- f) una telemedicina efficiente, integrativa e di supporto all'attività degli operatori sanitari.*

*2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le risorse finanziarie per dare attuazione alle previsioni di cui al precedente comma 1.”*

### **Motivazione**

Per i professionisti della sanità sono previsti sconti e agevolazioni fiscali per l'acquisto di immobili nei Comuni montani compresi nell'elenco, tutto questo è positivo e propedeutico al miglioramento dei servizi.

Tuttavia, è necessario prevedere anche norme che incidano direttamente sui servizi di base essenziali e prioritari per i cittadini. Infatti, pur avendo i Comuni montani, anche messi insieme, un volume di popolazione di gran lunga inferiore a quello ammesso dalla programmazione sanitaria per poter fruire di alcuni servizi e prestazioni, essi devono essere considerati come " zone speciali", disagiate e quindi come tali occorre prevedere per loro deroghe alle limitazioni imposte dalle leggi in materia di sanità, che consentano a tutti i cittadini dimoranti (residenti e non) di poter fruire dei servizi sanitari di base accessibili negli altri territori.

### **Art. 7.**

#### **(Scuole di montagna)**

All'art 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

*“2-bis. All'art. 10, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 n. 81, le parole “comunque non inferiore a 10” sono sostituite dalle parole “comunque non inferiore ad 8.”.*

### **Motivazione**

La proposta di modifica si rende necessaria in quanto la vigente normativa non tiene conto, nelle costituzioni delle classi nelle scuole e nelle sezioni distaccate dei Comuni montani del decremento della popolazione scolastica anche per effetto della denatalità.

Inoltre, l'emendamento non comporta nuove o maggiori risorse per la finanza pubblica in quanto mantiene in essere classi e scuole per le quali l'organico è già assegnato.

### **Art. 10.**

#### **(Servizi di comunicazione)**

All'articolo 10, comma 2, sostituire le parole *“l'eliminazione delle barriere che lo limitano [...]”* con le seguenti: *“l'eliminazione delle barriere economiche che lo limitano,”.*

### **Motivazione**

Si condivide quanto previsto nel testo relativamente alla telefonia e alla connettività. Tuttavia, si evidenzia la necessità di prevedere delle misure specifiche di supporto alla domanda di connettività a Banda Ultra Larga (BUL), sia pubblica che privata, nei territori montani, che non possono godere di costi ridotti, presenti invece in altri contesti dove c'è concorrenza di mercato. Elemento quest'ultimo che rallenta molto l'utilizzo della BUL anche in territori raggiunti da questa infrastruttura grazie ai piani pubblici.

#### **Art. 11.**

##### **(Valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani)**

All'articolo 11, comma 1, al termine del comma aggiungere infine le seguenti parole: “, comunque garantendo ai comuni le necessarie entrate economiche utili al mantenimento ed alla manutenzione del territorio montano interessato dai pascoli.”

#### **Motivazione**

L'emendamento si rende indispensabile, in quanto i piccoli Comuni montani grazie alle entrate derivanti dai pascoli riescono a garantire la manutenzione del territorio montano che altrimenti non sarebbe possibile.

#### **Art. 12.**

##### **(Ecosistemi montani)**

All'art 12, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

*“1-bis. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria-CREA il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali di cui al punto 7.4 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 123/2002 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003.”* Con il medesimo decreto sono previste adeguate forme di remunerazione a favore dei Comuni montani per la produzione dei servizi ecosistemici e ambientali.”.

#### **Motivazione**

L'emendamento è finalizzato a prevedere l'adozione di un decreto per l'introduzione nei territori dei Comuni montani di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici ed ambientali.

#### **Art. 22.**

##### **(Misure per l'agevolazione del lavoro agile nei comuni montani)**

All'articolo 22, comma 1, eliminare il seguente inciso: “, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,”.

## **Motivazione**

Non si ritiene appropriato inserire il limite di abitanti inferiore a 5.000 abitanti per questo provvedimento previsto a favore dei Comuni montani, che sono tali a prescindere dalla popolazione.

## **Art. 26.**

### **(Registro nazionale dei terreni silenti)**

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente articolo:

*“Art. 26-bis  
(Cooperative di Comunità)*

*1. Le Cooperative di Comunità sono riconosciute quale efficace strumento di innovazione sociale ed economico in particolare delle aree montane e delle aree interne, anche al fine di fare fronte a necessità di carattere occupazionale, di tutela dell'ambiente e del territorio.*

*2. Con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito il quadro normativo nazionale di riferimento.”.*

## **Motivazione**

L'emendamento è finalizzato a riconoscere le Cooperative di Comunità quale efficace strumento di innovazione sociale ed economico nelle aree montane e interne. Per questa forma di cooperazione non esiste ancora un quadro normativo nazionale di riferimento pur riscontrandosi numerose attività associative, prevalentemente di giovani, che operano nei territori disagiati e caratterizzati dal venir meno di servizi, dallo spopolamento e dal declino socioeconomico. Pertanto, nel presente provvedimento occorre inserire un riferimento sulla necessità di definire queste forme di cooperazione su tutto il territorio nazionale, anche al fine di coordinare le eventuali iniziative in atto, e promuoverne gli ulteriori sviluppi, per rispondere al meglio alle esigenze della cittadinanza e fare fronte a necessità di carattere occupazionale, di tutela dell'ambiente e del territorio con tutto ciò che identifica un bene della comunità, nello specifico dei territori montani e interni.